

**CONVENZIONE SOCIO-SANITARIA**

per l'organizzazione e la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria

TRA

l'Ambito Distrettuale Sociale n° 10 e l'Azienda USL 02 Lanciano – Vasto – Chieti

Ortona,                     

- Ambito Distrettuale Sociale n° 10 “Ortonese” rappresentato dal Sindaco del Comune di Ortona (ECAD) Leo Castiglione

e

- Azienda USL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, rappresentata dal Direttore Generale Pasquale Flacco (o suo delegato)

**PREMESSO CHE**

- il Piano Sociale Regionale 2016-2018, approvato con deliberazione n. 70/4 del 9/8/2016, tra le diverse misure per l'attuazione dell'integrazione socio-sanitaria, prevede anche il ricorso necessario allo strumento della convenzione tra l'Ambito Distrettuale Sociale e l'Azienda USL per la definizione concordata delle modalità organizzative e gestionali relative allo svolgimento delle funzioni di integrazione socio-sanitaria nel territorio dell'Ambito Distrettuale Sociale n° 10;
- l'oggetto specifico della convenzione è stato approvato dalla Conferenza locale integrata socio-sanitaria (CLISS) in coerenza con le previsioni programmatiche del Piano sociale distrettuale e del Programma delle attività territoriali del Distretto Sanitario di Ortona;
- che la convenzione stipulata costituisce allegato al Piano sociale distrettuale sociale e ne condiziona l'efficacia, costituendo uno dei presupposti per la positiva verifica di compatibilità con il Piano Sociale Regionale;
- in data 06/10/2016 si è insediata la Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale Sociale n° 10 “Ortonese”;
- in data 30/11/2016 è stata costituita la Conferenza Integrata Locale Socio Sanitaria (CLISS) dell'Ambito Distrettuale Sociale n° 10 “Ortonese” ed è stato dato avvio al processo di programmazione per l'esercizio associato delle funzioni socio sanitarie del Piano di Ambito Distrettuale Sociale 2016-2018;
- in data 23/12/2016 è stata stipulata, tra i rappresentanti legali dei Comuni aderenti all'Ambito Distrettuale Sociale n° 10, la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio assistenziali (ex articolo 30 D.Lgs. n°267/00);
- in data 16/02/2017 l'ECAD dell'ADS n° 10 ha aperto il tavolo di concertazione sindacale sul Piano di Ambito Distrettuale Sociale 2016-2018.

## TUTTO CIÒ PREMESSO

### Art. 1 Oggetto

1. L'Ambito Distrettuale Sociale n° 10 "Ortonese", rappresentato dal Sindaco del Comune di Ortona Leo Castiglione e l'Azienda USL Lanciano-Vasto-Chieti rappresentata dal Direttore Generale Pasquale Flacco (*o suo Delegato*), stipulano la presente Convenzione socio-sanitaria, in attuazione di quanto previsto dal Piano sociale regionale 2016-2018, allo scopo di disciplinare su base comune l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività integrazione socio-sanitaria.

2. La Convenzione disciplina, in particolare:

- a) le responsabilità di gestione delle materie oggetto della Convenzione;
- b) i processi di organizzazione e di partecipazione;
- c) il coordinamento interprofessionale e i percorsi assistenziali integrati;
- d) le risorse finanziarie impiegate per l'attuazione delle attività programmate;
- e) l'esercizio delle funzioni di Organo comune della Convenzione da parte della Conferenza locale integrata socio-sanitaria (CLISS).

3. La Convenzione definisce gli impegni degli enti aderenti concernenti le modalità organizzative e gestionali di esercizio dell'integrazione socio-sanitaria, riferito alle materie sanitarie a rilevanza sociale, sociali a rilevanza sanitaria e sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria ex art. 3septies, commi 2 e 4 del D. Lgs. 502/1992 e, comunque, nei limiti definiti dalla programmazione regionale di settore.

4. I servizi, le attività e gli interventi socio-sanitari oggetto della Convenzione sono specificati nell'allegato A, nel quale sono dettagliatamente descritti lo sviluppo delle attività organizzative ed operative, il personale e le risorse strumentali, i costi relativi, il cronoprogramma di attivazione dell'esercizio integrato.

### Art. 2 Funzioni di gestione

1. Le funzioni di raccordo operativo delle attività convenzionate per la gestione associata ed integrata è affidata all'Ufficio di Piano che provvede all'attuazione delle disposizioni contenute negli atti di programmazione e sovrintende alla gestione delle attività convenzionate.

2. Gli enti sottoscrittori adottano le soluzioni organizzative finalizzate ad assicurare la piena funzionalità dell'Ufficio, fornendo le dotazioni organiche e strumentali necessarie allo svolgimento delle attività amministrative, tecniche, organizzative e professionali richieste dalla Convenzione.

3. La funzione di coordinamento operativo delle attività convenzionate è affidata al Responsabile dell'Ufficio di cui al comma 1, nominato dall'ente di appartenenza su proposta della CLISS.

4. La piena definizione delle soluzioni organizzative sarà oggetto di successivo protocollo operativo da sottoscrivere tra l'ECAD dell'ADS n° 10 e l'Azienda USL 02 Lanciano – Vasto – Chieti.

### Art. 3 Partecipazione

1. Gli enti sottoscrittori promuovono la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, in attuazione delle disposizioni normative

e programmatiche sia nazionali che regionali vigenti in materia, anche attraverso l'azione di informazione e comunicazione sociale sulle scelte adottate.

2. Al fine di garantire la più ampia e diffusa partecipazione della cittadinanza l'ADS n° 10 "Ortonese" ha adottato le seguenti specifiche modalità:

- somministrazione di questionario di consultazione finalizzato a valutare i servizi offerti dal Piano di Zona 2011-2013, a rilevare i bisogni della popolazione residente e ad esprimere suggerimenti utili per la programmazione del nuovo Piano Sociale 2016-2018. La diffusione del questionario è avvenuta per il tramite degli sportelli di Segretariato Sociale, attraverso il sito web dell'Ambito [www.eas28.it](http://www.eas28.it) e mediante divulgazione sui siti istituzionali dei comuni aderenti all'ADS n° 10;
- pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse rivolto alle organizzazioni sociali per la partecipazione delle stesse al Gruppo di Piano.

### Art. 4

#### Coordinamento interprofessionale

1. Gli enti sottoscrittori provvedono ad assicurare l'integrazione ed il coordinamento interprofessionale in campo sociosanitario, finalizzati a realizzare gli obiettivi individuati dalla programmazione di settore, anche in relazione ai percorsi assistenziali specifici di ciascuna area di integrazione.

2. Attraverso il coordinamento interprofessionale, gli enti sottoscrittori promuovono in particolare la più ampia integrazione operativa dei percorsi assistenziali secondo i processi di:

- a) accesso al sistema;
  - b) presa in carico;
  - c) attivazione delle prestazioni assistenziali;
  - d) verifica, monitoraggio e valutazione degli esiti.
3. Il coordinamento interprofessionale per l'integrazione sociosanitaria viene garantito:
- a) nel Punto Unico di Accesso ove sono presenti un assistente sociale dell'Ambito Distrettuale e per il Distretto Sanitario l'assistente sociale, l'operatore professionale sanitario, il Dirigente Medico e l'unità amministrativa di supporto;
  - b) nell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) ove sono presenti figure di afferenza sanitaria (Direttore Distretto /delegato con funzione di Coordinatore, Medico di Medicina Generale UCAD, Coordinatore Professioni Sanitarie, specialista del caso) e sociale (Assistente sociale ADS n° 10 e Assistente Sociale Distretto). Possono altresì partecipare alla UVM:
    - il familiare di riferimento;
    - il Medico di Medicina Generale o Pediatra di libera scelta dell'utente;
    - altra figura professionale di area sanitaria ritenuta necessaria.
4. La gestione coordinata dei servizi assicura la collaborazione sociosanitaria strutturata e permanente fra operatori del Distretto Sanitario e operatori dell'Ambito Distrettuale Sociale per la progettazione, gestione, valutazione dei piani assistenziali individualizzati predisposti dalla UVM integrata.
5. Il Distretto Sanitario rende disponibile il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) all'operatore del Servizio Sociale Professionale dell'Ambito, per garantire la gestione integrata dei servizi socio sanitari programmati.
6. Gli enti sottoscrittori provvedono ad assicurare l'integrazione ed il coordinamento interprofessionale in campo sociosanitario, finalizzati a realizzare gli obiettivi individuati dalla programmazione di settore, anche in relazione ai percorsi assistenziali specifici di ciascuna area di integrazione. Le figure professionali, in base alle proprie specificità,

contribuiscono a realizzare interventi di Informazione/Formazione, rivolti ad operatori sociali, sanitari e alla collettività su tematiche di interesse comune.

7. Nella organizzazione di manifestazioni formative/informative su tematiche socio-sanitarie specifiche, si possono coinvolgere le figure sanitarie competenti al fine di promuovere efficaci azioni di prevenzione.

### Art. 5

#### Budget integrato

1. In attuazione della presente Convenzione, gli enti sottoscrittori provvedono a definire il Budget integrato di programmazione, costituito dalle previsioni annuali e pluriennali delle risorse che gli enti aderenti assegnano alle materie oggetto della Convenzione stessa.

### Art. 6

#### Organo comune della Convenzione

1. L'organo comune per l'esercizio delle funzioni ai sensi della Convenzione, è la CLISS, con il compito specifico di coordinare l'organizzazione e lo svolgimento delle attività previste e di vigilare sulla loro attuazione.
2. Il funzionamento della CLISS in qualità di organo comune è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla stessa CLISS, con la previsione dell'obbligo di riunirsi periodicamente, con cadenza almeno semestrale.

### Art. 7

#### Obbligo di informazione reciproca

1. Gli enti sottoscrittori si impegnano a trasmettere ogni informazione e dato richiesto dalla CLISS, nel rispetto delle norme sulla riservatezza.
2. Gli atti dei singoli enti che interessano le materie oggetto della Convenzione, sono comunicate tempestivamente alla CLISS da parte dei competenti uffici.

### Art. 8

#### Durata

1. La Convenzione ha durata triennale, soggetta a rinnovo in coerenza con gli atti di programmazione da cui trae origine.

### Art. 9

#### Controversie

1. La soluzione di eventuali controversie derivanti dall'interpretazione della Convenzione o da inadempienze e inosservanze degli impegni assunti, è demandata ad un collegio arbitrale costituito da tre rappresentanti, nominati dall'Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale, dall'Azienda USL e dalla Regione Abruzzo. Il collegio arbitrale si riunisce su iniziativa del componente nominato dalla Regione.